

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO E AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE PER LA FORNITURA E POSA DI PALINE DI FERMATA BUS NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO

ART. 1- PREMESSE.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	3
ART. 3 - RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI	3
ART. 4 - OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA	4
ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	4
ART. 6 - OBBLIGHI DI AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE	6
ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLA PALINA DI FERMATA BUS	7
ART. 8 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PALINA DI FERMATE BUS	7
ART. 9 - IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI.....	8
ART. 10 - REFERENTI OPERATIVI	8
ART. 11 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	9
ART. 12- ECONOMIE DI SPESA O MAGGIORE SPESA	10
ART. 13- VERIFICHE E CONTROLLI	10
ART. 14- TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	10
ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
ART. 16 FORO COMPETENTE	11

Allegato 1. Quadro economico, cronoprogramma e localizzazione degli interventi

Allegato 2. Marchio progetto Interreg da inserire sul retro delle vele delle paline

CONVENZIONE

TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO E AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE PER LA FORNITURA E POSA DI PALINE DI FERMATA BUS NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO DI CUI ALLA DGR N [●] DEL [●] CUP E29E18000360007

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154) con sede in Milano, P.za Città di Lombardia 1, nella persona di [●] con sede in [●] (di seguito "Regione Lombardia");

E

Comunità Montana del Piambello (C.F.: [●]), con sede in [●] nella persona di [●] (di seguito "Comunità Montana")

E

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese (C.F.: [●]) con sede in [●] nella persona di [●] (di seguito "Agenzia TPL");

congiuntamente dette anche le "parti"

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del settore dei trasporti" e in particolare l'articolo Art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale):

- che istituisce le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale ed assegna alle stesse le competenze relative all'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale sul territorio di competenza;
- suddivide il territorio regionale in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, uno dei quali, corrispondente ai confini amministrativi delle province di Como, Lecco e Varese che diventa di competenza dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. [●] del [●] è individuato:

- l'adozione di una nuova palina di fermata per il miglioramento dell'informazione e la riconoscibilità delle fermate del trasporto pubblico transfrontaliero;
- il territorio della Comunità Montana del Piambello quale sede di attuazione del progetto "pilota" per la riqualificazione dei punti di accesso al servizio bus attraverso la posa di nuove paline di fermata nei territori dei Comuni costituenti la Comunità Montana del Piambello;
- Comunità Montana del Piambello è ente pubblico costituito dai Comuni di Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio,

Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabbiasco, Cunardo, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù ed è il soggetto attuatore degli interventi localizzati nei Comuni della Comunità stessa;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

ART. 1- PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Nello specifico:

Allegato 1 relativo al quadro economico, cronoprogramma e localizzazione degli interventi;

Allegato 2 relativo al marchio del progetto Interreg da inserire sul retro delle vele delle paline.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la definizione degli impegni delle parti in relazione alla fornitura, posa e manutenzione delle paline di fermata per servizi di trasporto pubblico locale (con annessa vela, bacheca ed eventuale segnaletica da codice della strada, di seguito 'paline di fermata') nei Comuni costituenti la Comunità Montana del Piambello nell'ambito delle attività e finanziamenti del progetto SMISTO in relazione all'attività del WP5 "Infrastrutturazione dei percorsi transfrontalieri e miglioramento qualità dell'accesso al sistema di trasporto pubblico".

L'intervento è finalizzato alla posa di almeno n. 100 paline di fermata così come indicato nell'allegato 1: tale numero potrà variare in funzione della tipologia, dimensioni e posa delle paline individuate e l'intervento comprende tutte le attività connesse alla fornitura, posa, manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline, rimozione ed eventuale smaltimento delle paline esistenti. Inoltre, la Convenzione disciplina gli Accordi tra Comunità Montana e Agenzia TPL per l'aggiornamento delle informazioni inserite nella bacheca e sulla vela della palina, la gestione e manutenzione per i cinque anni successivi alla posa, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni regionali e delle "Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti", di seguito Linee Guida.

Comunità Montana e Agenzia TPL, individuano le fermate del trasporto pubblico nei Comuni costituenti la Comunità Montana da attrezzare con la posa di nuove paline, in sostituzione delle paline di fermata esistenti, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 e delle schede progettuali del WP5 depositato in SIAGE. Eventuali variazioni dei punti di fermata dovranno essere preventivamente valutati ed approvati dai soggetti competenti.

ART. 3 - RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

La Comunità Montana è soggetto attuatore, deputato alla realizzazione dell'intervento, finanziato con le risorse assegnate all'attività WP5 e proprietario delle nuove paline di fermata. In tale veste è responsabile della completa attuazione dell'intervento e del monitoraggio delle singole fasi attuative.

La Comunità Montana assume il ruolo di stazione appaltante, responsabile del procedimento tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'intervento di fornitura e posa delle paline di fermata, della corretta gestione e manutenzione delle paline secondo i termini e le condizioni indicate nella presente convenzione. È compito della Comunità Montana ottenere, laddove previsto, i permessi, nulla osta e autorizzazione dagli Enti competenti al rilascio degli stessi in relazione alla sostituzione delle nuove paline di fermata, in base al posizionamento delle stesse su strade comunali e provinciali.

Agenzia TPL assicura, in base alle competenze di cui è titolare per effetto della L.R. 6/2012, per il tramite dei soggetti Gestori del trasporto pubblico l'aggiornamento costante delle informazioni nelle bacheche delle paline di fermata e comunica direttamente a Comunità Montana le variazioni delle informazioni riportate sulle vele delle paline. Comunità Montana provvede al loro aggiornamento come di seguito indicato.

Regione Lombardia rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente, con soggetti terzi, posto in essere da Comunità Montana o da Agenzia TPL, per l'attuazione dei contenuti di cui alla presente Convenzione.

Regione Lombardia assicura copertura finanziaria per la realizzazione del progetto, attraverso un finanziamento totale pari a un massimo complessivo di € 468.770,00 a copertura dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, come di seguito precisato.

Le parti si impegnano alla sottoscrizione della presente convenzione entro 60 giorni dall'approvazione della DGR n [●] del [●]

ART. 4 - OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia si impegna a:

1. finanziare la realizzazione dell'intervento per la fornitura e posa delle paline di fermata, fino a un importo massimo complessivo di € 468.770,00 (euroquattrocentosessantottomilasettecentosettanta/00) inclusi tutti gli oneri, forniture, somme a disposizione IVA, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 a valere sui fondi del programma INTERREG SMISTO assegnati al WP5;
2. organizzare momenti di confronto tecnico per verificare l'avanzamento procedurale e realizzativo;
3. depositare sul sistema informativo SIAGE copia della documentazione giuridicamente rilevante relativa alla convenzione sottoscritta dalle parti e relativi allegati e gli atti contabili relativi alle spese sostenute dall'attuatore per le attività previste dall'intervento;
4. erogare all'attuatore le somme dovute, nei termini e secondo le modalità indicate all'apposito articolo e nelle Linee guida.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO

Comunità Montana si impegna a:

1. assumere la proprietà delle paline per tutta la durata di realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo, nel rispetto dell'obbligo comunitario di stabilità degli investimenti pubblici di cui all'art. 71 del Reg. Gen. (UE) 1303/2013;

2. garantire la medesima destinazione d'uso e l'inalienabilità ed il mantenimento delle strutture alle finalità di destinazione, per il periodo di almeno cinque anni dal saldo finale;
3. ottenere i permessi, nulla osta, autorizzazione da parte degli enti competenti, senza oneri aggiuntivi, delle aree dove si interviene per la sostituzione delle paline di fermata e delle aree di cantiere anche esterne all'ambito degli interventi; qualora necessario, a mettere in atto le iniziative utili ad assicurare la conformità urbanistica dell'intervento;
4. assumere piena responsabilità del procedimento tecnico-amministrativo relativo all'attuazione dell'intervento (compreso collaudo o certificato di regolare esecuzione) e individuare tramite procedura a evidenza pubblica il soggetto o i soggetti cui affidare la fornitura, posa e manutenzione delle paline;
5. assicurare il corretto svolgimento delle suddette attività nei termini della convenzione, in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice della Strada, dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, nonché dei principi orizzontali dell'Unione Europea e di sviluppo sostenibile;
6. garantire, sia sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, la funzionalità, pulizia, sicurezza, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline, comportanti anche le eventuali sostituzioni di parti e/o componenti dei manufatti usurati o danneggiati anche a seguito di atti vandalici, secondo quanto indicato all'articolo 8;
7. nel caso di soppressione o modifica del punto di fermata, rimuovere la palina di fermata e provvedere alla cancellazione/modifica della relativa segnaletica orizzontale; i costi di intervento per tali modifiche sono a carico del Soggetto che richiede lo soppressione/spostamento, fatti salvi eventuali altri accordi di ripartizione diversi da quanto indicato;
8. stipulare adeguata assicurazione a copertura dei rischi collegati alla gestione delle strutture di palina di fermata per tutta la durata della presente convenzione;
9. garantire il rispetto del cronoprogramma indicato nell'apposito articolo, segnalando a Regione eventuali scostamenti o problemi, motivandoli e indicando le misure messe o da mettere in atto per superarli;
10. fornire supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione Lombardia, eventualmente coinvolgendo o segnalando la necessità di coinvolgere ulteriori soggetti, in relazione alla natura degli approfondimenti da eseguire, quali ad esempio il/i soggetti affidatari delle attività;
11. svolgere le procedure di competenza riguardanti l'approvazione dell'intervento per la posa delle paline secondo le indicazioni delle linee guida per la realizzazione degli interventi dell'Allegato 1 della presente convenzione;
12. utilizzare il CUP del beneficiario E29E18000360007 nei documenti di gara, nonché nei giustificativi relativi alle spese e tenere separata da altre scritture contabili la contabilità relativa alle spese inerenti il progetto;
13. rendicontare analiticamente a Regione Lombardia le spese relative al progetto, rispettando le disposizioni contenute nelle Linee guida ed in particolare, le disposizioni di cui al paragrafo 8 "Processo di rendicontazione" e al paragrafo 10 "Ammissibilità delle spese per i beneficiari italiani";
14. su comunicazione di Regione Lombardia, accettare e prestare collaborazione alle Autorità del Programma INTERREG IT-CH per le verifiche e i controlli che verranno effettuati presso il/i soggetti attuatori, sia in corso di realizzazione del progetto che nei

successivi cinque anni e accettare e agevolare analoghi controlli svolti da amministrazioni dello Stato e dalle istituzioni dell'Unione Europea, compresi sopralluoghi e richieste di informazioni o documenti, e rendere disponibili le informazioni e i documenti richiesti relativamente al progetto finanziato;

15. adempiere a quanto previsto dalle Linee guida per l'informazione e la comunicazione elaborate dal Programma, ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 allegato XII punto 3.2. del 17 dicembre 2013;
16. riportare il sostegno del Programma di cooperazione "INTERREG V-A Italia - Svizzera 2014-2020" al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione mediante l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, il riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR) e il logo del Programma, secondo le indicazioni del Reg. di esecuzione UE 821/2014 Capo II art 3, 4, 5 a pena della non ammissibilità della spesa. A tal fine sul retro della vela della palina di fermata dovrà essere esposto il logo secondo all'allegato le indicazioni fornite da Regione Lombardia di cui all'Allegato 2 della presente convenzione;
17. prestare assenso, accettando il contributo, all'inclusione nell'elenco delle operazioni e loro pubblicazione, in qualunque forma o mezzo, incluso il sito internet del Programma <http://interregitaliasvizzera.eu/>, ai sensi del Reg. UE n.1303/2013 da parte delle Autorità coinvolte dell'attuazione del Programma;
18. conservare la documentazione inerente all'intervento per i sette anni successivi alla richiesta del saldo;
19. rispettare e far rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, improntando l'attività al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, della normativa in materia di tutela dell'ambiente, di lavoro;
20. trasmettere periodicamente a Regione gli atti amministrativi relativi alle procedure di selezione dei fornitori con allegato l'atto della Comunità Montana che individua il fornitore o i fornitori (affidamento dell'incarico) e il certificato di avvio, avanzamento e fine lavori;
21. provvedere alla rendicontazione periodica a Regione delle spese tramite presentazione delle fatture già pagate, congiuntamente alla dimostrazione del pagamento dell'IVA effettuato, come da normativa di settore, nel mese successivo alla fatturazione, attraverso invio copia dell'apposito F24, delle ritenute al professionista progettista e dei documenti contabili della banca che attestano l'avvenuto trasferimento delle somme dal c/c della Comunità Montana ai fornitori;
22. effettuare le verifiche relative al DURC, antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 aggiornato con Legge n. 161/2017, agli adempimenti pubblicitari ai sensi della Legge n. 124/2019 e all'antiriciclaggio;
23. trasmettere su supporto digitale la documentazione fotografica (ante operam e post operam) relativa alla sostituzione delle paline a conclusione della posa in opera delle paline.

ART. 6 - OBBLIGHI DI AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE

Agenzia TPL si impegna a:

1. far rispettare quanto previsto nei contratti in essere con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione delle informazioni ai viaggiatori presenti

nelle bacheche (realizzazione, stampa, affissione, rimozione e ogni altra attività necessaria per rendere disponibili informazioni aggiornate) secondo le indicazioni per l'informazione ai viaggiatori del trasporto pubblico regionale;

2. a farsi parte diligente con gli attuali gestori di servizi di trasporto pubblico locale affinché utilizzino le bacheche rese disponibili da Comunità Montana per l'affissione delle informazioni ai viaggiatori (fogli orario, mappe, contatti...), indicandone il periodo di validità e con l'impegno di rimuoverli entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro scadenza e/o sostituirli con versioni aggiornate entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro entrata in vigore. Agenzia si impegna ad inserire analoghe clausole nei nuovi contratti che verranno eventualmente stipulati con i gestori del trasporto a seguito del modificarsi della normativa di settore in vigore per tutto il periodo di durata degli stessi contratti;
3. coordinare i rapporti con i soggetti gestori di servizi di trasporto pubblico affinché, entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione, comunichino a Comunità Montana fino ad un massimo di 3 siti, nelle disponibilità degli attuali proprietari delle paline, in cui Comunità Montana si impegna a far recapitare e depositare le paline rimosse secondo una scadenza temporale concordata con Agenzia TPL. I siti dovranno essere ubicati all'interno dei comuni della Comunità Montana o anche in comuni limitrofi, situati in provincia di Varese. Effettuato il deposito delle paline rimosse, Comunità Montana è sollevata da ogni successiva responsabilità o onere.
4. comunicare l'eventuale rinuncia da parte dei gestori del trasporto pubblico al recupero delle paline rimosse entro 30 giorni dalla richiesta di Comunità Montana;
5. comunicare a Comunità Montana le determinazioni relative a variazioni dei percorsi e fermate delle linee almeno 45 giorni lavorativi antecedenti all'entrata in vigore delle stesse, in tempo utile per l'adeguamento delle informazioni inserite nella vela di palina da parte di Comunità Montana come indicato nello specifico articolo;
6. fornire supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLA PALINA DI FERMATA BUS

1. La palina di fermata bus deve rispettare la progettazione effettuata in ambito SMISTO, composta da palo, vela, bacheche ed eventuale segnaletica verticale secondo le indicazioni del Codice della Strada.
2. la posa delle paline di fermata è prevista nelle fermate dei Comuni indicati nell'allegato 1.

ART. 8 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PALINA DI FERMATE BUS

Comunità Montana si impegna a:

1. mantenere le paline di fermata pienamente funzionali, conformi agli standard di sicurezza e alla normativa vigente, garantendo le verifiche periodiche previste dal piano di manutenzione, nonché la manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione rapida di guasti e danneggiamenti. A tale scopo la Comunità Montana definisce, con valenza annuale o pluriennale, il quadro di finanziamento del piano di manutenzione sulla base delle risorse appositamente reperite per lo scopo, derivanti prioritariamente da trasferimenti e/o contributi da parte di terzi, fermo restando la possibilità di concorrere al finanziamento del piano di manutenzione con risorse proprie secondo le disponibilità

di bilancio. Le risorse definite dal quadro di finanziamento del piano di manutenzione costituiscono ad ogni conseguenza ed effetto il limite entro il quale la Comunità Montana assume gli impegni di cui al presente articolo;

2. garantire il servizio di pulizia periodica delle paline di fermata per garantire il decoro e la fruibilità delle strutture dedicate alle informazioni per i viaggiatori; ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori impiegati ai fini dei lavori da eseguire;
3. aggiornare e sostituire il pannello inserito nella vela della palina contenente l'elenco delle linee previste alla fermata in base alle determinazioni assunte da Agenzia TPL entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro entrata in vigore, secondo quanto comunicato da Agenzia TPL nei termini previsti dal presente atto;
4. assegnare l'utilizzo non oneroso delle bacheche delle paline di fermata ai soggetti gestori di servizi di TPL indicati da Agenzia TPL a titolo di concessione di utilizzo per l'esposizione dei fogli formato A4 per l'informazione ai viaggiatori;
5. non percepire direttamente o indirettamente alcun provento conseguente allo sfruttamento economico delle paline, ivi incluso l'utilizzo degli spazi per inserimento di pubblicità o di qualsiasi altra inserzione commerciale che possa determinare la generazione di entrate nette a favore di chicchessia;
6. comunicare a Regione Lombardia con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, i dati circa l'attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria della palina di fermata, con l'indicazione degli interventi effettuati dettagliati tra manutenzione ordinaria, straordinaria, intervento recupero atti vandalici e sostituzione della vela della palina.

ART. 9 - IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI

Le parti si impegnano, nelle attività di propria competenza e ad agire con spirito di leale collaborazione, buona fede, trasparenza, disponibilità e coordinamento, ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, ad attivare e utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella Convenzione, ad adottare misure idonee a garantire la corretta e puntuale conclusione delle attività, ad astenersi da comportamenti che ne compromettano o ritardino la realizzazione.

Le parti si impegnano inoltre affinché l'informazione ai viaggiatori sulle paline di fermata di cui alla presente Convenzione ed interventi connessi (produzione, stampa, affissione, rimozione e ogni altra attività necessaria per rendere disponibili informazioni aggiornate) siano conformi alle indicazioni per l'informazione ai viaggiatori del trasporto pubblico regionale.

ART. 10 - REFERENTI OPERATIVI

Regione Lombardia, in seguito alla sottoscrizione della convenzione, nominerà il proprio Referente Operativo che riceverà da Comunità Montana la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguirà le fasi operative e amministrative del progetto, acquisirà informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Comunità Montana comunicherà a Regione Lombardia e Agenzia TPL, in seguito alla sottoscrizione della convenzione, il nominativo del RUP designato e del Referente Operativo individuato per la gestione della stessa.

Agenzia TPL comunicherà a Regione Lombardia e Comunità Montana, in seguito alla sottoscrizione della convenzione, il nominativo del Referente Operativo individuato per la gestione della stessa.

Le caselle di posta elettronica certificata da utilizzare tra le parti sono le seguenti:

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

cm.piambello@pec.regione.lombardia.it

agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it

ART. 11 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, comprensivo di qualsivoglia onere e spesa per la sua realizzazione e la sua funzionalità, il contributo complessivo massimo, a valere sui fondi del Programma INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020 assegnati a SMISTO (WP5) è di € 468.770,00, comprensivo di IVA oneri accessori e somme a disposizione. Conformemente alle "Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti", paragrafo 12.7, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 fanno parte del quadro economico delle spese per l'attuazione dell'intervento.

Il contributo rideterminato a seguito dell'aggiudicazione verrà progressivamente erogato alla Comunità Montana nel rispetto delle condizioni qui previste, secondo modalità e tempistiche indicate nelle Linee Guida, a fronte della trasmissione a Regione Lombardia di richieste delle quote di finanziamento maturate, contenenti dichiarazioni, documentate e validate, delle spese sostenute da corrispondere all'appaltatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (IVA compresa), sullo stato di avanzamento dei lavori, con relativo certificato di pagamento, compresa IVA, secondo le seguenti modalità:

- 40% entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- 30% dietro richiesta debitamente firmata, a seguito dell'avvenuta liquidazione della fornitura di un quantitativo di paline, pari ad almeno al 50% del quantitativo complessivo previsto dal capitolato di gara;
- 30% a saldo, a seguito di richiesta debitamente firmata, successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato;

Il saldo verrà corrisposto a seguito del ricevimento della domanda di rimborso finale, corredata dalla documentazione attestante la certificazione di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato, consuntivo rendicontato, relazione delle spese effettivamente sostenute, approvati con atto amministrativo della Comunità Montana.

Per tutte le richieste di erogazione, Comunità Montana dovrà fornire l'intestazione del conto corrente e il codice IBAN per l'erogazione del contributo, secondo le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, per la seconda e terza (saldo) richiesta di erogazione, Comunità Montana dovrà allegare anche i titoli di spesa (fatture, mandati di pagamento e quietanze).

Comunità Montana si impegna a conservare tutta la documentazione tecnico-amministrativa e gli originali giustificativi delle spese rendicontate per un minimo di sette anni dalla richiesta del saldo.

Dal saldo verrà dedotto l'eventuale importo da recuperare per irregolarità accertate o somme indebitamente percepite.

ART. 12- ECONOMIE DI SPESA O MAGGIORE SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, tornano nella disponibilità di Regione Lombardia in sede di rendicontazione finale. Nell'eventualità di maggiori spese, Comunità Montana si impegna a darne copertura con risorse a valere sul proprio bilancio.

ART. 13- VERIFICHE E CONTROLLI

Regione Lombardia e le Autorità del Programma INTERREG IT-CH potranno, in qualsiasi momento, verificare lo svolgimento dell'attività tramite controlli amministrativi, sopralluoghi e verifiche in loco, cui Comunità Montana e Agenzia TPL devono fornire massima assistenza e collaborazione pena la revoca del contributo e il recupero di quanto versato.

Comunità Montana si impegna ad acconsentire e favorire lo svolgimento dei controlli disposti da Regione o dai competenti organismi statali ed europei, quali ispezioni, sopralluoghi, verifiche amministrativo-contabili, verifiche in loco, sia in itinere che a conclusione del progetto e nei sette anni successivi alla richiesta del saldo, mettendo immediatamente a disposizione, laddove richiesto, tutta la documentazione.

I controlli non sollevano il soggetto attuatore dalla completa responsabilità circa la correttezza tecnico-amministrativa della realizzazione del progetto, restando Regione Lombardia esonerata da ogni responsabilità per danni a cose o a terzi eventualmente derivanti dall'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle attività connesse.

ART. 14- TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Comunità Montana si impegna a:

- rispettare il seguente cronoprogramma:
 - entro il 15 dicembre 2021: aggiudicazione fornitura paline
 - entro il 1 marzo 2022: inizio lavori posa paline
 - entro il 31 luglio 2022: fine lavori posa delle paline
 - entro il 30 ottobre 2022: rendicontazione spese e trasmissione giustificativi
- verificare periodicamente l'avanzamento dei lavori e segnalare tempestivamente al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma, oltre a ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che dovessero insorgere motivandoli e proponendo azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che, nell'eventualità di tale occorrenza, si impegnano ad applicare quanto previsto dalla direttiva UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed al D. Lgs n. 196/2003 e D. Lgs n. 101/ 2018.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Milano.

Allegato 1:

Quadro economico, cronoprogramma e localizzazione degli interventi

QUADRO ECONOMICO

VOCI	IMPORTI euro
A. Lavori e forniture a progetto	
forniture, lavori a misura, a corpo, in economia	365.000,00
<i>di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	3.000,00
TOTALE A	365.000,00
B. Somme a disposizione	
IVA su lavori e forniture 22%	80.300,00
fondo incentivante ex art. 113 D.LGS. 50/2016	7.300,00
Spese generali di gara, contributo Anac, commissioni aggiudicatrici	1.500,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, compresa previdenza ed IVA	12.688,00
Imprevisti, arrotondamenti	1.982,00
TOTALE B	103.770,00
TOTALE A+B	468.770,00
Totale intervento	468.770,00
Totale contributo Regione Lombardia a valere su risorse Interreg	468.770,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica	15.09.2021
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	31.10.2021
Aggiudicazione fornitura paline	15.12.2021
Inizio lavori posa paline	01.03.2022
Ultimazione lavori posa paline	31.07.2022
Collaudo tecnico - amministrativo	31.08.2022

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO


Le paline di fermata oggetto della presente Convenzione verranno posizionate nei seguenti Comuni che costituiscono la Comunità Montana del Piambello:

- Arcisate,
- Bedero Valcuvia,
- Besano,
- Bisuschio,
- Brusimpiano,
- Cadegliano Viconago,
- Cantello,
- Clivio,
- Cremenaga,
- Cuasso al Monte,
- Cugliate Fabiasco,
- Cunardo,
- Induno Olona,
- Lavena Ponte Tresa,
- Marchirolo,
- Marzio,
- Porto Ceresio,
- Saltrio,
- Valganna,
- Viggìù

L'intervento prevede la posa di almeno n. 100 paline di fermata, il cui numero complessivo potrà variare in funzione della tipologia, dimensioni e posa delle paline individuate.

Comunità Montana e Agenzia TPL individueranno le fermate del trasporto pubblico in cui posizionare le nuove paline di fermata, in sostituzione delle attuali paline, coerentemente con gli obiettivi del progetto SMISTO di incentivare la mobilità con il mezzo pubblico nelle aree transfrontaliere e nel rispetto dei seguenti criteri:

- attrezzaggio dei percorsi di linee bus transfrontaliere interne ai centri abitati;
- copertura del territorio della Comunità Montana del Piambello, individuando almeno una fermata per ogni comune e frazione non toccato da linee transfrontaliere;
- evidenza dei collegamenti intermodali lungo la direttrice ferroviaria Varese-Porto Ceresio e Varese-Mendrisio.



Evidenza progetto Interreg

Contenuto obbligatorio,
secondo linee guida e layout Interreg

